



COMUNE di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE PROVINCIA di FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

*(approvato con delibera di C.C. n.11 del 12.03.2007)
(modificato con delibera C.C. n.10 del 23.05.2022)*

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà di cui all'art.52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 46 e successive modificazioni, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art.1 del Decreto legislativo n. 360/1998, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dall'art. 13 comma 16 del Decreto legge n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.214/2011.

Art. 2 – Presupposto impositivo e soggetti passivi

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche se sono in possesso di redditi assoggettati all'IRPEF. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castelluccio Valmaggiore, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con i criteri di calcolo e le modalità di versamento, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 3 – Modalità e termini di versamento

Il versamento dell'addizionale è eseguito secondo le modalità stabilite dalle norme nazionali vigenti in materia, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune.

Art. 4 - Esenzioni e determinazioni dell'aliquota

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF viene determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti. In assenza di provvedimento si intende confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio.

Annualmente possono essere previste esenzioni per quei cittadini che risultino in possesso di specifici requisiti reddituali.

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, così come previsto dall'art. 1, comma 142 lett. A) della legge n. 296 del 27.12.2006.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune di Castelluccio Valmaggiore con deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 1679 della legge 27.12.2006, n.296.

La deliberazione dell'aliquota è pubblicata, attraverso il portale del Federalismo fiscale, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Art. 5 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2022.

Art. 6 – Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, il presente regolamento sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 20 dicembre nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.